



Comune di Tortoreto

Regolamento del Verde Pubblico e Privato



Giugno 2012

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26.06.2012



bandiera blu d'Europa



certificazione ambientale ISO 14001

PIAZZA LIBERTÀ, 12 - 64018 TORTORETO (TE) - Tel. 0861.785.1 - Fax 0861.78.86.46 - C.F. e Part. IVA 00173630674
www.comune.tortoreto.te.it E-Mail: info@comune.tortoreto.te.it

INDICE

TITOLO I	4
PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	4
Articolo 1. Finalità	5
Articolo 2. Tutela delle piante	5
Articolo 3. Ambito di applicazione	8
TITOLO II	10
NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	10
Capitolo I - Difesa delle piante	11
Articolo 5. Difesa Fitosanitaria	11
Articolo 7. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza	14
Articolo 8. Danneggiamenti	15
Capitolo II- Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi	17
Articolo 9. Abbattimenti urgenti	17
Articolo 10. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi	18
Capitolo III - Sostituzioni	20
Articolo 11. Sostituzione di esemplari abbattuti	20
Articolo 12. Reimpianti coattivi	22
Capitolo IV – Potature	23
Articolo 13. Potature e rimonde	23
Articolo 14. Potatura di contenimento della chioma e di risanamento (potature straordinarie)	24
TITOLO III	26
NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI	26
Capitolo I - Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi	27
Articolo 15. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi	27
Capitolo II - Aree di pertinenza: interventi ammessi	29
Articolo 16. Interventi ammessi all'interno delle aree di pertinenza	29
Articolo 17. Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza	30
Capitolo III - Prescrizioni e vincoli	32
Articolo 18. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali	32
TITOLO IV	34
NORME PER L'USO E L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	34
Articolo 19. Ambito di applicazione	35
Capitolo I - Usi e limitazioni	35
Articolo 20. Accesso a parchi, giardini e aree verdi	35
Articolo 21. Limitazioni d'uso ed attività consentite	36
Articolo 22. Gioco libero e attrezzature specifiche	37
Articolo 23. Uso del verde pubblico da parte di animali	38
Articolo 24. Installazione di chioschi su aree a verde pubblico o all'interno di aree di pertinenza di alberature	39
Articolo 25. Occupazione di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e simili	39
TITOLO V	40
SANZIONI Articolo 26. Sanzioni	40
Articolo 26. Sanzioni	41
Articolo 27. Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato	41
TITOLO VI	42

DISPOSIZIONI FINALI	42
Art. 28. Entrata in vigore	43
GLOSSARIO	44
ALLEGATI	47
ALLEGATO 1. Specie vegetali e ambiti di tutela	49
ALLEGATO 2. Classificazione di alberi in base alla dimensione della chioma a maturita'	56
ALLEGATO 3. Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato	58

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 1. Finalità

Il Comune di Tortoreto intende tutelare, in quanto bene pubblico, le specie vegetali arboree nelle aree sia pubbliche sia private, costituendo tale vegetazione una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche, estetiche e turistiche ad essa collegate.

L'obiettivo è la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica e privata per conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e, conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale.

Con tali premesse si considera imprescindibile la tutela paesaggistica delle colline con limitazione degli insediamenti abitativi che dovranno essere sempre compatibili con lo stato ambientale della zona e adeguatamente forniti di aree verdi private.

La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi.

Articolo 2. Tutela delle piante

1. Sull'intero territorio comunale è vietato, senza apposita autorizzazione, l'abbattimento delle piante di alto fusto classificate in base alle successive forme di tutela:

- a) SPECIE A TUTELA INTEGRALE. Sono tutelati tutti gli esemplari arborei, ad alto fusto o policormici delle specie appartenenti al GRUPPO A di cui all'allegato 1 del presente regolamento, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale con qualsiasi dimensione del tronco;
- b) SPECIE A TUTELA CONDIZIONATA. Sono tutelati tutti gli esemplari arborei, ad alto fusto o policormici delle specie appartenenti al:

- GRUPPO B di cui all'allegato 1 del presente regolamento, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale con diametro del tronco superiore a cm 10 (31 cm di circonferenza);
- GRUPPO C di cui all'allegato 1 del presente regolamento, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio comunale con diametro del tronco superiore a cm 20 (62 cm di circonferenza) e per le palme di qualsiasi specie un'altezza dello stipite superiore a m 3;

2. Sono, inoltre, previste particolari disposizioni per la tutela di “Alberi di grande rilevanza” (Titolo II, Art.7), definiti come esemplari arborei di qualsiasi specie vegetale aventi il diametro del tronco superiore a cm 80 (251 cm di circonferenza).

3. Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 5 costituiscano diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate ai precedenti capoversi. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall'area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree appartenenti ai tronchi superiori ai 5 cm.

4. Le misure precitate dovranno essere rilevate a 1,30 m dal colletto.

5. La tutela si estende alle relative “aree di pertinenza” degli alberi protetti. Per “area di pertinenza” si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di riferimento il centro del tronco dell'albero e raggio secondo la seguente articolazione:

<u>Diametro del tronco (cm)</u>	<u>Raggio (m)</u>
Fino a 30	4
Da 30 a 50	5
Da 51 a 80	7
Maggiore di 80	9

6. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio della attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai).

7. La tutela degli esemplari arborei di cui al comma 1 e 2 del presente articolo in ambito di interventi edilizi (opere edili private – opere pubbliche o di pubblico interesse – opere di urbanizzazione) è disciplinata nel successivo Titolo III.

8. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale e/o rurale si fa rinvio alle norme medesime.

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli esemplari arborei radicati in area pubblica o privata, inoltre insistenti su tutto il territorio comunale:

- a) In parchi e giardini comunali (storici, di interesse paesaggistico, estensivi, agricoli, specialistici, urbani);
- b) Radicati in aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, scuole);
- c) Presenti in aree verdi libere, sia attrezzate sia non attrezzate per il gioco;
- d) Costituenti verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico e annesso alla viabilità).

2. L'Amministrazione Comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini e aree verdi, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento.

4. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità oppure di contenere eventuali disagi alla cittadinanza.

5. Relativamente alle alberate stradali l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto, programma il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, tendendo, in ogni caso, ad un incremento complessivo del numero di esemplari arborei in alberata

stradale, in tutte le situazioni nelle quali sussistano le condizioni per una corretta messa a dimora. E' auspicabile l'incremento dei viali alberati per migliorare la qualità della vita, in quanto le piante svolgono una importante azione anti inquinamento.

6. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi.

Articolo 4. Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Tortoreto.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

3. Il Comune di Tortoreto si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di Volontariato al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.

TITOLO II

NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Capitolo I - Difesa delle piante

Articolo 5. Difesa Fitosanitaria

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.

2. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

4. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi per l'uomo, quali processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), limantria (*Lymantria dispar*), euproctis (*Euproctis chrysorrhoea*), ifantria americana (*Hyphantria cunea*), litosia (*Litosia caneola*), vespe e calabroni (*Vespa* spp.), betilide (*Scleroderma domesticum*), ecc., debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccogliarli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini;

b) le specie più pericolose (quali, ad esempio limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), pertanto, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.

Articolo 6. Norme per la difesa delle piante

1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all'art. 8 comma 2, nelle aree di cantiere e nei casi di occupazione di suolo pubblico è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

2. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (come per esempio trucioli di legno grossolani ricoperti da ghiaia).

3. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

4. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti, per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.

5. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze minime o utilizzare per la posa di passacavi il sistema no-dig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità.

Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto, rilevata a 10 cm da terra sul tronco dell'albero interessato, dovranno corrispondere a:

> 2 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B e C (Allegato 1);

> 4 m da alberi di grande rilevanza di qualsiasi specie (Artt. 2 comma 2 e 7).

6. In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, il Settore comunale competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo a patto sia garantita, secondo le modalità espresse con Determinazione Dirigenziale, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare l'abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica, venga accertata la mancanza dei requisiti di stabilità delle piante.

7. E' fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare ai Settori Comunali competenti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori il progetto

esecutivo degli interventi e la planimetria in scala di dettaglio 1:500 delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente.

8. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Articolo 7. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza

1. Gli alberi di grande rilevanza, così come individuati all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, sono soggetti a particolari tutele e ai principi generali del regolamento stesso.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di grande rilevanza di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

3. Qualsiasi intervento sugli alberi di grande rilevanza riveste carattere di assoluta eccezionalità. Tutti gli interventi di abbattimento e modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune.

L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni.

4. Il proprietario di alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato o Ente Pubblico, è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del Comune, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

5. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere o mantenere (sottoporre cioè a interventi cesori) appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario della Regione Abruzzo.

6. Gli interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

7. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati o violazioni al presente regolamento.

Articolo 8. Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.

2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;

b) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filari situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;

c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell'allegato 3 del presente Regolamento;

- d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- e) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, senza la prevista autorizzazione così come al successivo articolo 17;
- f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
- g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l'interramento del colletto;
- h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm. In ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;
- i) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura;
- k) eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli di cui al precedente articolo 6 commi 5 e 6.

3. I danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, saranno quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

4. Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente sia direttamente sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Capitolo II- Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi

Articolo 9. Abbattimenti urgenti

1. Al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà presentare presso il Corpo di Polizia Municipale una comunicazione relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti all'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione fotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l'instabilità della pianta.

2. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenuti instabili e quindi da abbattere non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato.

3. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati dal Dirigente Responsabile, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

4. Il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato ha l'obbligo di accatastare in loco il materiale vegetale derivante dall'abbattimento. Entro 10 giorni dalla data in cui sono stati eseguiti i lavori, l'Amministrazione Comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, potrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità o meno delle cause

addotte a giustificazione dell'abbattimento effettuato con carattere d'urgenza. Decorso tale termine il materiale di risulta potrà essere rimosso.

5. Qualora l'Amministrazione Comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi di urgenza, considererà l'abbattimento stesso non autorizzato.

Articolo 10. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi

1. L'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati identificati secondo i criteri di cui al precedente art. 2, è consentito previa presentazione di un'apposita istanza da parte del legittimo proprietario o dal soggetto da esso formalmente delegato e a seguito dell'autorizzazione rilasciata, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti;
- b) in presenza di uno o più esemplari arborei, che per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;
- c) quando l'abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;
- d) in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica;
- e) quando l'alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti;

f) quando l'alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative.

Le istanze dovranno essere corredate da perizia tecnica firmata da un tecnico abilitato. Nel caso di alberi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità sarà necessario produrre apposita perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato.

2. Il Settore preposto alla gestione e manutenzione del verde comunale (come pure i soggetti da esso regolarmente incaricati), intervenendo sul patrimonio pubblico attraverso i propri uffici, previa verifica degli elementi di fatto, è esentato dal redigere le suddette richieste di autorizzazione.

3. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati dal Dirigente Responsabile, dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel settore regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

4. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché all'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

5. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati o singole violazioni al presente regolamento.

Capitolo III - Sostituzioni

Articolo 11. Sostituzione di esemplari abbattuti

1. Gli alberi abbattuti, qualora sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3, devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate e comunque secondo le prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione, entro e non oltre 6 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare.

2. Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.

3. Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell'area di pertinenza delle piante abbattute purché siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze:

a) distanze dai confini:

oltre a quanto indicato dal Codice Civile, dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, dalle norme ferroviarie e da Regolamenti Locali, nella messa a dimora di nuovi esemplari, salvo accordi tra le parti, devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

<u>Tipologia di esemplare arboreo</u>	<u>Distanza minima di rispetto (m)</u>
da frutto a sviluppo contenuto (altezza a maturità < 6 m)	1,5
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	3
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	3,5
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	4

b) distanze da edifici e manufatti:

<u>Tipologia di esemplare arboreo</u>	<u>Distanza minima di rispetto (m)</u>
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	3
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	3,5
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	4

c) distanze da utenze aeree:

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano in conformità alla normativa vigente dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di 30 m dalla proiezione al suolo del cavo.

d) distanze da utenze sotterranee:

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene: per tutte le alberature = 3 m

e) distanze da solai e/manufatti interrati;

Per tutte le alberature = 3 m

f) cercine a terreno nudo:

qualora sia possibile il rispetto delle distanze di cui ai punti a), b), c), d) ed e) deve essere garantita la disponibilità di un cercine a terreno nudo o inerbito, circostante il tronco del nuovo esemplare arboreo, prevedendo anche l'eventuale demolizione di pavimentazioni realizzate in modo improprio, avente una superficie complessiva non inferiore a 10 mq. La sostituzione è ammessa solo a condizione che, nella porzione di superficie permeabile interna al lotto, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini, sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove alberature:

<u>Tipologia di esemplare arboreo</u>	<u>Aree per nuove alberature (mq)</u>
a portamento piramidale	15 (raggio 2,10 m)
a portamento naturalmente espanso di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	25 (raggio 2,82 m)
a portamento naturalmente espanso di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	35 (raggio 3,34 m)
a portamento naturalmente espanso di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	50 (raggio 3,98 m)

4. Sono ammesse deroghe alle distanze previste dal precedente comma ai punti a), b), f), nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la consistenza degli esemplari arborei classificati di “grande rilevanza” superi numericamente il 50% della composizione complessiva della formazione lineare.

5. Gli alberi di alto fusto messi a dimora oltre che appartenere ai gruppi A, B, e C come da allegato 1, devono avere, a 1,30 m dal colletto, un diametro non inferiore a 6 cm per piante di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m) e un diametro non inferiore a 8 cm per piante di II (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) e di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica.

6. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, per mancanza delle condizioni previste dal precedente comma 3, al titolare dell'autorizzazione, sarà addebitato un indennizzo equivalente valutato dal settore competente. Il Comune, con tale cifra, provvederà al reimpianto compensativo nell'area pubblica più vicina disponibile.

7. Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza nella quale insisteva l'alberatura abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti.

Articolo 12. Reimpianti coattivi

1. Le alberature abbattute abusivamente in assenza di specifica autorizzazione o per le quali è stata compromessa gravemente la vitalità per erronee potature, devono essere sostituite qualora sussistano le condizioni previste dal precedente art. 11, a cura del proprietario, secondo le prescrizioni dettate da apposita ordinanza, con altrettanti idonei esemplari posti nella medesima posizione previa eradicazione del ceppo.

2. Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza nella quale insisteva l'alberatura abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, secondo le modalità previste dal precedente art. 11, al proprietario sarà comminata una sanzione equivalente al valore della pianta oggetto dell'intervento, determinato secondo le modalità previste all'allegato 3 del presente regolamento.

Capitolo IV – Potature

Articolo 13. Potature e rimonde

1. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche.

2. Per potature a regola d'arte si intendono:

a) su latifoglie decidue quelle invernali effettuate nel periodo 1° novembre - 21 marzo, interessando branche di diametro non superiore a 7 cm; nel caso di raccorciamenti con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato;

b) su sempreverdi oltre al periodo di cui sopra quelle effettuate anche nei restanti periodi dell'anno, con tagli su branche non superiori a 7 cm di diametro.

3. Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potature così definita:

rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei

succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere.

Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno senza limitazioni di taglio.

4. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

5. E' vietato effettuare potature a capitozzo o tali da alterare sostanzialmente la naturale forma degli alberi, e sulle conifere eseguire tagli drastici che ne compromettono irrimediabilmente la chioma.

Articolo 14. Potatura di contenimento della chioma e di risanamento (potature straordinarie)

1. Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura di risanamento e di contenimento della chioma, qualora gli interventi siano di particolare severità, è necessario inoltrare richiesta al Settore competente al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

2. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:

a) potatura di riduzione e contenimento della chioma che consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 7 cm effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta;

b) potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 7 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità. Tali interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.

3. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere, mediante comunicazione scritta, l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

4. Nei casi in cui le potature eseguite in modo difforme dall'autorizzazione concessa compromettano irrimediabilmente lo sviluppo futuro della chioma secondo le caratteristiche tipiche della specie, al proprietario, oltre alla sanzione pecuniaria, sarà addebitato un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

TITOLO III

NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI

Capitolo I - Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi

Articolo 15. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi

1. L'abbattimento di alberature tutelate (così come definite all'art. 2 comma 1), può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde a firma di tecnico abilitato, valutata dal Settore competente.

2. In tal caso le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si realizza l'intervento con altrettante alberature della stessa classe di grandezza di quelle abbattute nel rapporto di 1:2.

3. La sostituzione è ammessa solo a condizione che nella porzione di superficie permeabile interna al lotto, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini, nonché quanto indicato nel precedente articolo 11, sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove alberature:

<u>Tipologia di esemplare arboreo</u>	<u>Aree per nuove alberature (mq)</u>
a portamento piramidale	15 (raggio 2,10 m)
a portamento naturalmente espanso di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	25 (raggio 2,82 m)
a portamento naturalmente espanso di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	35 (raggio 3,34 m)
a portamento naturalmente espanso di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	50 (raggio 3,98 m)

4. La sostituzione del 50% delle piante abbattute, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata prevedendo l'utilizzo di esemplari arborei a portamento piramidale con un numero di piante pari a:

> n° 4 piante se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m);

> n° 3 piante se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m);

> n° 1 pianta se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m).

5. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, per mancanza delle condizioni previste dai precedenti comma 3 dell'art. 11 e comma 3 e 4 del presente articolo, al titolare dell'autorizzazione, sarà addebitato un indennizzo equivalente valutato dal settore competente. Il Comune, con tale cifra, provvederà al reimpianto compensativo nell'area pubblica più vicina disponibile.

6. Le mancate sostituzioni e le sostituzioni eseguite in difformità alle prescrizioni contenute nel titolo edilizio abilitativo, determinate sulla base dei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento. Pertanto le aree di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 2 al comma 5 del presente regolamento, ferma restando la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

7. Deroche a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale, valutata dal Settore competente, e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità.

Tale deroga dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.

Capitolo II - Aree di pertinenza: interventi ammessi

Articolo 16. Interventi ammessi all'interno delle aree di pertinenza

1. Le aree di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 2 al comma 5 del presente regolamento, ferma restando la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da considerarsi non edificabili.

2. Le suddette aree possono essere interessate dalla realizzazione di nuovi manufatti in elevazione (compresi marciapiedi e pavimentazioni impermeabili) ad una distanza non inferiore a 3 m dalla tangente al colletto/fusto rilevata a 10 cm da terra dell'albero interessato. Per gli alberi di grande rilevanza tale distanza non può essere inferiore a 5 m (area inviolabile).

3. Distanze inferiori sono ammesse esclusivamente nei casi di ripristino o rifacimento i marciapiedi, cordoli e pavimentazioni non permeabili esistenti, a condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo. Nel caso in cui la pavimentazione esistente soggetta ad intervento di ripristino o rifacimento interessi l'area circostante il colletto della pianta, è necessario prevedere un'area permeabile (cercine) del diametro di 2 m; per gli alberi di grande rilevanza tale raggio non può essere inferiore a 4 m.

4. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze o utilizzare per la posa di passacavi il sistema no-dig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità.

Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto/fusto rilevata a 10 cm da terra dell'albero interessato dovrà corrispondere a:

> 2 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B e C (Allegato 1);

> 4 m da alberi appartenenti ai gruppi di grande rilevanza (Artt. 2 comma 2 e 7).

5. Gli edifici esistenti o i manufatti e le porzioni di essi ricadenti anche parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature tutelate possono essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra; tale limite deve essere rispettato anche per gli scavi connessi.

6. Gli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio abilitativo e alle prescrizioni contenute nei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento.

Pertanto le aree di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 2 al comma 5 del presente regolamento, ferma restando la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità della pianta, che dovrà per motivi di sicurezza essere abbattuta, sarà addebitato un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

Articolo 17. Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza

1. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni che, a seconda della loro tipologia e grado di permeabilità, potranno avere sviluppi di copertura diversificati:

a) pavimentazione superficiale permeabile. Si identifica in questa tipologia per esempio il prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali plastici con superficie permeabile non inferiore al 95% e altezza non inferiore a 4-5 cm posati su un letto di pietrisco di pezzatura fine di grana variabile 3-10 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5-7 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia di 3 cm di spessore.

Grado di ammasso di copertura dell'area di pertinenza 100%, garantendo comunque un cerchio minimo che consenta, nella posa del pacchetto innanzi descritto, la salvaguardia del colletto e dell'apparato radicale;

b) pavimentazione superficiale semipermeabile. Si identificano in questa tipologia quelle pavimentazioni realizzate con manufatti che presentano una percentuale di foratura minima pari al 40% con una normale pendenza della superficie 1 – 1,5% e vuoti riempiti con pietrischetto, posati su un letto di inerti di pezzatura a grana variabile 20-60 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 10 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia o pietrischetto 3-10 mm di 3 cm cm di spessore, inframezzato con stuoia in geotessuto. Lo strato di detta pavimentazione compreso il pacchetto di sottofondazione sopra descritto dovrà corrispondere ad uno spessore complessivo, misurato dalla quota originaria del piano di campagna, variabile tra 15 e 20 cm, purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali.

Fatto salvo il mantenimento di un cercone di terreno nudo a permeabilità profonda delle dimensioni di seguito riportate, la restante porzione dell'area di pertinenza può essere pavimentata attraverso la posa in opera di pavimentazioni semipermeabili.

<u>Tipologia di esemplare arboreo</u>	<u>Ampiezza cercone terreno nudo (mq)</u>
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	10
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	20
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	30
alberi di grande rilevanza (vedi art. 2 comma 2)	80

2. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità.

Tale deroga dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.

Capitolo III - Prescrizioni e vincoli

Articolo 18. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali

1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile attribuita dagli strumenti urbanistici, gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, anche già esistenti, devono essere sistemati a verde come previsto dal successivo comma 2.

2. Negli spazi di cui al precedente comma 1, contestualmente all'attuazione degli interventi edilizi, devono essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni 50 mq di superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato all'unità superiore.

3. La scelta delle specie deve avvenire ispirandosi prevalentemente ai seguenti criteri e, in ogni caso, tenendo sempre in considerazione il particolare contesto nel quale i nuovi esemplari dovranno essere messi a dimora:

- a) almeno il 50% deve essere costituito da specie vegetali arboree comprese nelle tabelle contenute nelle norme di dettaglio, nei Gruppi A e B;
- b) almeno il 60% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue;
- c) la scelta delle specie deve essere effettuata secondo la localizzazione dell'intervento edificatorio utilizzando le specie idonee in base agli elenchi 1, 2 e 3 dell'Allegato 1.

4. Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,30 m dal colletto, circonferenza del tronco non inferiore a:

- > 20 – 24 cm per esemplari di I grandezza;
- > 18 – 20 cm per esemplari di II grandezza;

> 16 – 18 cm per esemplari di III grandezza.

Le piante devono inoltre disporre di idoneo “pane di terra” non risultare perciò estirpati a radice nuda, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia all’attecchimento.

5. In tutti i progetti riguardanti le aree verdi, da presentarsi a firma di un tecnico abilitato, le alberature esistenti e le formazioni arbustive significative devono essere rigorosamente rilevate individuando genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica e relazione tecnica.

6. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto sottoposte a tutela, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

7. Parte integrante di ogni progetto edilizio è il progetto definitivo della sistemazione degli spazi scoperti che dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature in caso di verde attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente la progettazione dell’area, nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall’impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.).

8. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati per masse arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all’integrazione e armonizzazione dell’opera nel paesaggio circostante.

9. Nei nuovi interventi, gli spazi destinati a parcheggio pubblico a raso, devono essere dotati di alberature che a maturazione consentano un’ampia copertura dell’area di sosta; tali alberature a differenza delle norme di cui agli articoli precedenti potranno avere un’area permeabile (cercine) del diametro di 2 m.

TITOLO IV

NORME PER L'USO E L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Articolo 19. Ambito di applicazione

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente titolo le aree verdi a valenza naturalistica e quelle di cui alle lettere a, b, c, d del precedente art.3.

Il Settore competente provvederà alla periodica redazione e all'aggiornamento dell'elenco delle aree verdi classificate secondo la tipologia d'uso.

2. L'Amministrazione Comunale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini e aree verdi, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Capitolo I - Usi e limitazioni

Articolo 20. Accesso a parchi, giardini e aree verdi

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.

2. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (giardini scolastici, aree verdi contigue a sedi di quartieri, ecc.) sono accessibili negli orari di funzionamento delle Istituzioni cui afferiscono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato.

3. Il verde pubblico gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione, e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.

4. L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.

5. Per tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio archeologico o storico, può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, contrassegnate da apposita segnaletica.

Articolo 21. Limitazioni d'uso ed attività consentite

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico - motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

2. I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.

3. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. E' pertanto vietato alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (cesti, seggiole, panche, tavolini, cartelli, ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Settore comunale.

4. Nelle aree verdi è vietato campeggiare, bivaccare o pernottare, utilizzare barbecue o accendere fuochi al di fuori di specifici manufatti qualora presenti e realizzati dall'Amministrazione Comunale, escludendo in ogni caso l'impiego di legna come combustibile.

E' altresì vietato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli per i diversamente abili o di quelli autorizzati.

5. Le attività consentite nel verde pubblico, esercitate nel rispetto degli altri frequentatori e dell'ambiente naturale e dei manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:

a) sosta e riposo;

b) mobilità pedonale;

- c) mobilità ciclabile a passo d'uomo lungo i percorsi di distribuzione interni al parco e lungo i percorsi e vialetti ad uso promiscuo, a velocità moderata lungo le piste ciclabili e i percorsi ciclopeditoni che attraversano parchi e giardini. I mezzi non motorizzati (quali biciclette, tricicli), usati dai bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni possono liberamente circolare anche sui tappeti erbosi solitamente calpestabili dai pedoni;
- d) gioco libero di tipo leggero, quello cioè praticato da bambini di età inferiore ai 12 (dodici) anni;
- e) gioco libero di tipo pesante intendendo quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d);
- f) attività sportiva praticata da singole persone;
- g) attività sportiva praticata in forma organizzata e di gruppo;
- h) raccolta in misura limitata ed occasionale di parti di vegetali (foglie, fiori, frutti, semi) a fini didattico-naturalistici o di ricerca. Tale attività risulta subordinata, per privati, aziende commerciali o altri soggetti, al rilascio di specifica autorizzazione da parte del competente Settore comunale o da Istituti e Centri riconosciuti dall'Amministrazione Comunale;

Articolo 22. Gioco libero e attrezzature specifiche

1. Gli esercizi e i giochi (pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc.) che possono disturbare la fruizione di chi sosta o passeggia o causare incidenti a persone e danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.
2. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo appropriato per non alterarne la funzionalità.
3. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini e differenziate per fasce di età non possono essere utilizzate da adulti o da bambini di età non idonea all'uso delle singole attrezzature.

4. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la responsabilità e la conseguente sorveglianza delle persone che ne hanno la custodia.

Articolo 23. Uso del verde pubblico da parte di animali

1. L'accesso al verde pubblico da parte di frequentatori accompagnati da animali domestici è disciplinato dai vigenti regolamenti in materia.

2. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani o di altri animali domestici devono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini, e più in generale gli spazi pubblici, con deiezioni o spandimenti di liquami. In ogni caso, i proprietari sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali.

3. In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietata la frequentazione dei cani e di altri animali domestici.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare all'interno di idonee zone verdi la realizzazione di aree destinate agli animali domestici.

4. Le aree per la corsa libera dei cani dovranno essere realizzate secondo le modalità riportate nella specifica regolamentazione per la convivenza tra uomo e animali, senza peraltro alterare o limitare le vocazioni d'uso del giardino o del parco in cui si inseriscono. L'esame di compatibilità è in capo al Settore competente.

5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale vietare l'accesso ai cani in alcune aree verdi di particolare valore estetico - ornamentale, di carattere storico – ambientale e paesaggistico, di interesse botanico, naturalistico o di dimensioni non adeguate e attrezzate con aree gioco per bambini.

Articolo 24. Installazione di chioschi su aree a verde pubblico o all'interno di aree di pertinenza di alberature

1. L'installazione di chioschi, nel caso in cui gli strumenti urbanistici in vigore lo consentano, è soggetta, nell'ambito autorizzativo, al parere tecnico del Settore competente che deve valutare l'impatto dell'intervento sull'area verde, nonché dettare le prescrizioni tecniche per la salvaguardia della vegetazione esistente e per il ripristino dell'area. La richiesta deve in ogni caso essere subordinata alla presentazione di un progetto che tenga in considerazione primariamente l'inserimento paesaggistico e urbanistico dei manufatti.

Articolo 25. Occupazione di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e simili

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in area verde pubblica per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e le iniziative assimilabili, deve prevedere il parere del Settore competente relativamente alle modalità d'uso e alle specifiche tecniche per gli interventi manutentivi da attuarsi nel periodo richiesto, nonché i ripristini finali.

2. L'autorizzazione deve contenere le disposizioni a carico del richiedente per eventuali danni cagionati alle piante, ai manufatti, alle attrezzature e relative pertinenze delle aree verdi, con fidejussione obbligatoria a garanzia di ripristino dei luoghi.

TITOLO V

SANZIONI

Articolo 26. Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

2. Con separato provvedimento la Giunta Comunale stabilisce l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.

3. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Articolo 27. Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato

1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese.

2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base alla tabella di cui all'allegato 3, fatto salvo da quanto previsto dall'articolo 8 comma 4.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera approvativa.

GLOSSARIO

Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante. Aiuola: piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o arbustive.

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio una misura predeterminata variabile in funzione del diametro del tronco dell'esemplare arboreo in oggetto.

Area verde: spazio definito in un ambito urbanistico destinato principalmente a svolgere funzioni ecologico ambientali e ricreative, caratterizzato dalla presenza (non esclusiva) di vegetazione.

Arredi: insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un'area.

Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.

Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell'ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.

Branca: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro principale della pianta.

Capitozzatura: taglio che interrompe la "freccia" dell'albero o che interessa branche di diametro superiore a 17 cm.

Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del “diametro” di esso.

Collare: punto d’inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un “anello” corrugato della corteccia.

Colletto: tratto basale del fusto, è la regione di passaggio fra radice e fusto.

Compost: prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l’attività di numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.

Conifere: gruppo a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete, larici) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono. Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all’asse del fusto stesso, ad un’altezza di 1,30 m dal terreno.

Diradamento: In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l’operazione di potatura verde che consiste nell’asportare parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui.

Entomofauna: insieme di insetti presenti in un ecosistema.

Erbacee: piante a fusto molle non legnoso che vivono generalmente uno o alcuni anni. Fitotossico: che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di alcune sostanze tossiche (ammoniaca, solfuri, etc...) e all’azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità, etc...). Freccia: ramo che porta all’apice vegetativo dell’albero.

Gemma: organo che contiene le strutture dei fiori e del germoglio che si svilupperanno nella stagione seguente.

Gemma pronta: gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta.

Germoglio: asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea. Ingegneria naturalistica: disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio.

Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.

Pacciamatura: copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.

Pollone: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta. (ramo emesso dalla radice o dal pedale).

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

Potatura capitozzo: taglio che implica l'asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più "teste" da cui vegeteranno numerosi rametti deboli.

Potatura sgamollo: taglio con il quale si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la cima.

Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.

Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.

Spalcatura: taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello dell'impalcatura principale dal suolo.

Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.

Stipite: organo assiale con funzione di sostegno che, a differenza di un tronco, non possiede ramificazioni: per es., il fusto colonnare delle Palme;

Tutore: sostegno usato nell'allevamento delle piante, nel caso delle piantate si usano "tutori vivi", cioè altre piante.

Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area.

ALLEGATI

Allegato 1: Specie vegetali

Allegato 2: Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità

Allegato 3: Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato

ALLEGATO 1. Specie vegetali e ambiti di tutela

Classificazione delle specie vegetali in relazione sia alle caratteristiche della specie botanica sia in relazione al contesto territoriale locale.

GRUPPO A – Specie arboree appartenenti alle associazioni vegetali autoctone e particolarmente idonee all'ambiente locale. SPECIE SOGGETTE A TUTELA INTEGRALE.

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
Acer campestre	Acero campestre
Crataegus monogyna	Biancospino
Fraxinus ornus	Orniello
Morus spp.	Gelso bianco
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Quercus ilex	Leccio
Quercus pubescens	Roverella
Tilia cordata	Tiglio
Ulmus campestris	Olmo campestre

GRUPPO B – Specie vegetali arboree appartenenti alle associazioni vegetali naturali o naturalizzate a sufficiente adattabilità all'ambiente locale. SPECIE SOGGETTE A TUTELA PARZIALE.

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
Alnus cordata	Ontano napoletano
Arbutus unedo	Corbezzolo
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda
Citrus spp.	Agrume
Corylus spp.	Nocciolo
Cupressus sempervirens	Cipresso italico
Diospyros kaki	Cachi

Eleagnus angustifolia	Olivagno
Ilex aquifolium	Agrifoglio
Juglans regia	Noce
Laburnum anagyroides	Maggiociondolo
Lagerstroemia indica	Lagerstroemia
Laurus nobilis	Alloro
Olea europaea	Olivo
Pinus halepensis	Pino d'aleppo
Populus alba	Pioppo bianco
Populus nigra italica	Pioppo cipressino
Prunus amygdalus	Mandorlo
Prunus avium	Ciliegio
Prunus spinosa	Prugnolo
Punica granatum	Melograno
Quercus spp.	Quercia
Rhamnus alaternus	Alaterno
Sambucus nigra	Sambuco
Salix spp.	Salice
Sorbus spp.	Sorbo
Tamarix spp.	Tamerice
Thuia spp.	Tuia
Tilia spp.	Tiglio (cultivar non autoctone)
Ulmus spp.	Olmo

GRUPPO C – Specie vegetali arboree di impiego per uso ornamentale e paesaggistico adattabili all'ambiente locale antropizzato. SPECIE SOGGETTE A TUTELA LIMITATA.

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
Abies spp.	Abete
Acer spp.	Acero
Aesculus spp.	Ippocastano

<i>Albizia julibrissin</i>	Albizia
<i>Alnus</i> spp.	Ontano
Arecaceae (fam.)	Palme (qualsiasi specie)
<i>Broussonetia papyrifera</i>	Gelso da carta
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Catalpa</i> spp.	Catalpa
<i>Cedrus</i> spp.	Cedro
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Cupressocyparis leilandii</i>	Cupressociparis
<i>Eucaliptus</i> spp.	Eucalipto
<i>Fagus</i> spp.	Faggio
<i>Ficus carica</i>	Fico
<i>Fraxinus</i> spp.	Frassino
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo
<i>Juglans</i> spp.	Noce
<i>Koelreuteria paniculata</i>	Kolreuteria
<i>Ligustrum</i> spp.	Ligustro
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Liriodendro
<i>Malus</i> spp.	Melo
<i>Magnolia</i> spp.	Magnolia
<i>Melia azedarach</i>	Melia
<i>Pinus</i> spp.	Pino
<i>Parrotia persica</i>	Parrotia
<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulonia
<i>Picea</i> spp.	Abete
<i>Platanus</i> spp.	Platano
<i>Populus</i> spp.	Pioppo
<i>Pterocarya</i> spp.	Noce del Caucaso
<i>Pyrus</i> spp.	Pero
<i>Prunus</i> spp.	Pruno
<i>Schinus molle</i>	Falso pepe

Sophora japonica	Sofora
Taxus baccata	Tasso

Classificazione delle specie vegetali in relazione al contesto territoriale di Tortoreto (elenchi di specie consigliate per nuovi impianti o reimpianti)

ELENCO 1. Specie arboree e arbustive idonee per il contesto collinare

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso italico
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cytisus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino ossifillo
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Paliurus spina christi</i>	Marruca
<i>Pinus halepensis</i>	Pino d'aleppo
<i>Pinus pinea</i>	Pino domestico
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco

<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spincervino
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillà
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana

ELENCO 2. Specie arboree e arbustive idonee per la fascia litoranea

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Atriplex halimus</i>	Alimo
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Eleagnus angustifolia</i>	Olivagno
<i>Eucaliptus spp.</i>	Eucalipto
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Hybiscus silyacus</i>	Ibisco
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro

<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Nerium oleander</i>	Oleandro
<i>Pinus halepensis</i>	Pino d'aleppo
<i>Pinus pinea</i>	Pino domestico
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Tamarix spp.</i>	Tamerice
<i>Teucrium fruticans</i>	Camedrio
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Salix spp.</i>	Salici

ELENCO 3. Specie arboree e arbustive idonee per il contesto urbano

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Aesculus spp.</i>	Ippocastano
<i>Albizia julibrissin</i>	Albizzia
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Koelreuteria paniculata</i>	Kolreuteria
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Lagerstroemia indica</i>	Lagerstroemia
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro

<i>Ligustrum spp.</i>	Ligustro
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Liriodendro
<i>Magnolia spp.</i>	Magnolia
<i>Melia azedarach</i>	Melia
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Parrotia persica</i>	Parrotia
<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulonia
<i>Platanus spp.</i>	Platano
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus spp.</i>	Pruno
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Pyrus spp.</i>	Pero
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Sophora japonica</i>	Sofora
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillà
<i>Ulmus spp.</i>	Olmo
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Thuia spp.</i>	Tuia
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Tilia spp.</i>	Tiglio (cultivar non autoctone)
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre
<i>Viburnum tinus</i>	Laurotino

ALLEGATO 2. Classificazione di alberi in base alla dimensione della chioma a maturita'

I grandezza Raggio > 6 m	II grandezza Raggio da 3 a 6 m	III grandezza Raggio < 3 m
<i>Abies</i> <i>spp.</i>	<i>Acer campestre</i> Acero campestre	<i>Acer</i> <i>monspessulanum</i>
<i>Acer</i> <i>negundo</i>	<i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>	<i>Acer</i> <i>opulus</i>
<i>Aesculus</i> <i>hippocastanum</i>	<i>Aesculus x carnea</i> "Briotii"	<i>Albizzia julibrissin</i> Albizzia
<i>Ailanthus altissima</i> Ailanto	<i>Fraxinus</i> <i>ornus</i>	<i>Alnus</i> <i>glutinosa</i>
<i>Castanea</i> <i>sativa</i>	<i>Fraxinus</i> <i>oxycarpa</i>	<i>Betula alba</i> Betulla
<i>Catalpa</i> <i>bignonioides</i>	<i>Ginkgo</i> <i>biloba</i>	<i>Broussonetia</i> <i>papyrifera</i>
<i>Cedrus</i> <i>spp</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i> <i>inermis</i>	<i>Cercis</i> <i>siliquastrum</i>
<i>Celtis australis</i> Bagolar	<i>Carpinus betulus</i> Carpino bianco	<i>Chamaecyparis</i> <i>spp.</i>
<i>Fagus</i> <i>sylvatica</i>	<i>Liquidambar styraciflua</i> Liquidamba	<i>Cornus</i> <i>mas</i>
<i>Fraxinus excelsior</i> Frassino maggiore	<i>Magnolia</i> <i>grandiflora</i>	<i>Cupressus arizonica</i> Cipresso dell'Arizona
<i>Juglans</i> <i>regia</i>	<i>Melia azaderach</i> Albero dei rosari	<i>Cupressus</i> <i>sempervirens</i>
<i>Juglans</i> <i>nigra</i>	<i>Morus alba</i> Gelso bianco	<i>Diospyros</i> <i>kaki</i>
<i>Libocedrus</i> <i>decurrens</i>	<i>Morus nigra</i> Gelso nero	<i>Eryobotria japonica</i> Nespolo del Giappone
<i>Liquidambar styraciflua</i> Liquidamba	<i>Ostrya carpinifolia</i> Carpino	<i>Ficus</i> <i>carica</i>
<i>Liriodendron tulipifera</i> Liriodendro	<i>Picea abies</i> Abete rosso	<i>Lagestroemia</i> <i>indica</i>

I grandezza Raggio > 6 m	II grandezza Raggio da 3 a 6 m	III grandezza Raggio < 3 m
<i>Paulownia tomentosa</i>	<i>Pinus nigra</i>	<i>Laburnum anagyroides</i>
<i>Pinus pinea</i>	<i>Prunus avium</i>	<i>Malus floribunda</i>
<i>Pinus sylvestris</i> Pino silvestre	<i>Populus tremula</i> Pioppo tremulo	<i>Mespilus germanica</i>
<i>Pinus wallichiana</i> Pino dell'Himalaya	<i>Sophora japonica</i>	<i>Olea europaea</i>
<i>Platanus x acerifolia</i>	<i>Sorbus domestica</i> Sorbo domestico	<i>Populus nigra</i> Italica
<i>Populus alba</i> Pioppo bianco	<i>Salix babylonica</i> Salice piangente	<i>Prunus amygdalus</i>
<i>Populus nigra</i> Pioppo nero	<i>Taxodium distichum</i>	<i>Prunus armeniaca</i>
<i>Populus canescens</i> Pioppo gatterino		<i>Prunus cerasifera</i>
<i>Quercus cerris</i>		<i>Prunus domestica</i>
<i>Quercus ilex</i>		<i>Prunus mahaleb</i> Ciliegio canino
<i>Quercus petraea</i>		<i>Robinia pseudoacacia</i>
<i>Quercus pubescens</i>		<i>Pyrus calleryana</i>
<i>Quercus robur</i>		<i>Sorbus aucuparia</i>
<i>Quercus x turneri</i> Quercia americana		<i>Sorbus torminalis</i>
<i>Tilia spp</i> Tiglio		<i>Tamarix gallica</i> Tamerice
<i>Ulmus campestris</i> Olmo campestre		<i>Taxus baccata</i>
<i>Ulmus pumila</i> Olmo siberiano		<i>Thuia spp</i>

ALLEGATO 3. Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato

Calcolo del valore di un esemplare arboreo

La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante difficilmente riproducibili (ossia tra i soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo, e in ogni caso superiore agli 8 anni) è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell'albero.

Il valore ornamentale della pianta **V** è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula:

$$V = (a \times b \times c)$$

dove:

a : Prezzo di vendita al dettaglio

b : Indice secondo le dimensioni

c : Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

Il prezzo di vendita al dettaglio (**a**) è riferito alle tariffe dell'elenco prezzi di Prezziari o listini locali di riferimento, rapportate all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere.

L'indice secondo le dimensioni (**b**) fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:

Diametro (cm)	Indice	Diametro (cm)	Indice	Diametro (cm)	Indice
< di 15	1	da 15 a 20	2	da 21 a 25	3
da 26 a 30	4	da 31 a 35	5	da 36 a 40	6
da 41 a 45	8	da 46 a 50	10	da 51 a 55	12
da 56 a 60	13	da 61 a 65	15	da 66 a 70	17
da 71 a 75	20	da 76 a 80	25	> di 80	30

Per quanto concerne l'indice estetico e fitosanitario (c), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore:

10	=	pianta isolata, sana e di grande rilevanza estetica
9	=	pianta in filare sana e di grande rilevanza estetica
8	=	pianta in gruppo, sana e di grande rilevanza estetica
7	=	pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie
6	=	pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie
5	=	pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie
4	=	pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie
3	=	pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie
2	=	pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie
1	=	pianta deperiente o ormai priva di valore

1. Valutazione dei danni agli alberi, agli arbusti ai tappeti erbosi e agli arredi

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) Danni irreversibili

Viene applicato per intero l'importo del valore ornamentale dell'albero.

B) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza della ferita/circonferenza del tronco.

Lesioni (% circonferenza tronco)	Indennità (% valore della pianta)
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta, in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

C) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero. Il danno si configura allorché non venga rispettata l'integrità delle branche radicali di diametro superiore a 5 cm.

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale	Indennità (% valore della pianta)
da 0 a 1 m	da 0° a 90°	50
	da 90° a 180°	75
	oltre 180	100
da 1 a 2 m	da 0° a 90	25
	da 90° a 180	50
	oltre 180°	75
da 2 a 3 m	da 0° a 90°	15
	da 90° a 180	30
	oltre 180	60
da 3 a 7 m	da 0° a 90°	0
	da 90° a 180	25
	oltre 180	50

Calcolo dell'indennizzo dovuto per danni o lesioni arrecati agli apparati radicali di alberi di grande rilevanza.

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale	Indennizzo % di valore della pianta
da 0 a 1 m	da 0° a 90°	100
	da 90° a 180°	100
	oltre 180	100
da 1 a 2 m	da 0° a 90	100
	da 90° a 180	100
	oltre 180°	100
da 2 a 3 m	da 0° a 90°	100
	da 90° a 180	100
	oltre 180	100
da 3 a 5 m	da 0° a 90°	20
	da 90° a 180	45
	oltre 180	90
da 5 a 9 m	da 0° a 90°	0
	da 90° a 180	30
	oltre 180	70

D) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "B". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

E) Danni ad arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi di Prezziari o listini locali di riferimento, rapportate all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

TESTO E COORDINAMENTO GENERALE

PROF. ALDO ZECHINI D'AULERIO

CONTRIBUTI

Settore Ambiente e Verde Urbano (Manutentivo)

Settore Polizia Municipale

Settore Assetto del Territorio ed Urbanistica

Settore Patrimonio

CONTRIBUTI ESTERNI

CENTRO RICERCHE AGRONOMICHE E AMBIENTALI "RES AGRARIA" – TORTORETO